



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 233

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto 11 novembre 2021 recante “Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I della sostanza 5-MeO-DMT e inserimento nella tabella IV della sostanza diclazepam”.

Cari Presidenti,

si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23-11-2021 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto che ha aggiornato le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni, inserendo in particolare nella tabella I la sostanza 5-MeO-DMT e nella tabella IV la sostanza diclazepam.

Con tale decreto il Ministero della Salute ha ritenuto di dover procedere agli aggiornamenti delle tabelle I e IV del Testo unico, in accordo con le convenzioni internazionali a tutela della salute pubblica.

In conclusione, si trasmette per opportuna conoscenza il suddetto provvedimento invitando gli Ordini, nell'ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All. n. 1

MF/CDL

Firmato digitalmente da

**FILIPPO
ANELLI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.

**FNOMCEO
C = IT**

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 novembre 2021

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I della sostanza 5-MeO-DMT e inserimento nella tabella IV della sostanza diclazepam. (21A06844)

(GU n.279 del 23-11-2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del Testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del Testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera d) del Testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I e della tabella IV;

Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Testo unico;

Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Vista la nota SNAP 25/20 del 10 agosto 2020, pervenuta da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente l'informativa sul sequestro della sostanza 5-MeO-DMT effettuato in Italia, nel mese di giugno 2020;

Considerato che la sostanza 5-MeO-DMT appartiene alla classe delle triptamine ed e' riconducibile per struttura alla molecola DMT, presente nella tabella I di cui al Testo unico;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 30 settembre 2020, favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo unico della sostanza 5-MeO-DMT;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 14 settembre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo unico della sostanza 5-MeO-DMT;

Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs (CND), nell'ambito della sessione 64° che si e' svolta a Vienna nel mese di aprile 2020, con la decisione 64/7 ha inserito la sostanza diclazepam nella schedule IV di cui alla convenzione del 1971 sopra citata;

Considerato che la molecola diclazepam e' una benzodiazepina e che, secondo i criteri di cui al citato art. 14, comma 1, lettera d), trova collocazione nella tabella IV del Testo unico;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 1° luglio 2021 e rettificato con nota dell'8 luglio 2021,

favorevole all'inserimento nella tabella IV del Testo unico della sostanza diclazepam;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 14 settembre, favorevole all'inserimento nella tabella IV del Testo unico della sostanza diclazepam;

Ritenuto di dover procedere agli aggiornamenti della tabella I e della tabella IV del Testo unico, in accordo con le convenzioni internazionali, a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

5-MeO-DMT (denominazione comune)

2-(5-metossi-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletanamina (denominazione chimica)

2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

diclazepam (denominazione comune)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2021

Il Ministro: Speranza